

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

**che modifica la decisione 2002/251/CE allo scopo di abrogare le misure di protezione nei confronti di alcune partite di carne di pollame importate dalla Thailandia**

[notificata con il numero C(2003) 4846]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/895/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/251/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Thailandia <sup>(3)</sup>, è stata adottata a motivo della presenza di nitrofurani nelle carni di pollame e nei gamberetti importati dalla Thailandia.
- (2) La decisione 2002/251/CE è stata modificata dalla decisione 2003/477/CE <sup>(4)</sup>, allo scopo di revocare i controlli sistematici delle partite di gamberetti certificate dopo il 21 settembre 2002, e dalla decisione 2003/559/CE, allo scopo di ridurre i controlli sistematici delle partite di carni di pollame certificate dopo il 21 settembre 2002. Le modifiche suddette si fondavano sui risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri e sulle garanzie fornite dalla competente autorità thailandese. Le modifiche suddette si fondavano sui risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri e sulle garanzie fornite dalla competente autorità thailandese.
- (3) I risultati dei controlli rafforzati effettuati dagli Stati membri sulle carni di pollame importate dalla Thailandia continuano ad essere favorevoli. Pertanto i controlli

rafforzati prescritti dalla decisione 2002/251/CE, quale modificata dalla decisione 2003/559/CE, non devono più essere applicati alle partite certificate dall'autorità thailandese dopo la data del 21 settembre 2002, in quanto sono state sottoposte a controllo sistematico prima della spedizione. I controlli sistematici devono essere mantenuti unicamente per le partite certificate anteriormente a tale data.

- (4) La decisione 2002/251/CE va quindi modificata in conformità.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2002/251/CE è modificata come segue:

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Mediante opportuni piani di campionamento e di determinazione, gli Stati membri sottopongono ogni partita di gamberetti e carne di pollame importata dalla Thailandia e accompagnata da un certificato sanitario rilasciato anteriormente alla data del 21 settembre 2002, ad un'analisi chimica per garantire che i prodotti interessati non siano pericolosi per la salute dell'uomo. L'analisi deve essere effettuata in special modo nell'intento di individuare la presenza di sostanze antimicrobiche e in particolare di nitrofurani e loro metaboliti.»

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a partire dal 23 dicembre 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 77. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/559/CE (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 52).

<sup>(4)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 61.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---